



CITTÀ DI MARCON
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA



ORIGINALE

DIRIGENTE AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 211 DEL 14-04-2025

Oggetto:PNRR NEXT GENERATION EU M5-C2-I.2.1. LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MARCON NONCHÉ RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MUNICIPIO. CUP: B39J21001240004", FINANZIATI CON FONDI EUROPEI - CIG: 9977730B43. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORAZIONI CAT. OG1 ALLA DITTA AT GROUP S.R.L. DI ROGNO (BG).

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Volpe Raffaele

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 30.06.2023, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera denominata: "Realizzazione della nuova sede municipale del Comune di Marcon nonché riqualificazione di Piazza Municipio"- PNRR NEXT GENERATION EU M.5 C.2 INV.2.1 - CUP: B39J21001240004, redatto dall'incaricato R.T.P. "PLANUM s.r.l.", di cui al protocollo n. 13571 del 29.06.2023, con un importo di quadro economico dell'intera opera di € 25.500.000,00, di cui € 18.795.986,53 per lavori, compresi € 511.057,38 per oneri della sicurezza, ed € 6.704.013,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il suddetto intervento, destinatario di fondi PNRR, è finanziato come segue: € 5.000.000,00, fondi PNRR (decreto 04.04.2022 - M5-C2-INV.2.1- Rigenerazione Urbana; Target: 9164,00 m²); € 1.000.000,00, Fondo Rotativo Progettualità; € 11.000.000,00, prestito flessibile pos. 6216287; € 949.679,40, altri fondi del Comune di Marcon; € 7.550.320,60, fondo per l'avvio delle opere indifferibili (F.O.I.- decreto RGS n. 153 del 02.04.2024);
- l'intervento prevede le seguenti Milestone:

- 30 settembre 2024, termine intermedio entro il quale dovrà essere realizzata e pagata almeno una percentuale pari al 30% delle opere;
- 31 marzo 2026, termine dei lavori;
- con determinazione a contrattare n. 429 in data 25.07.2023, esecutiva, si è stabilito l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo inferiore a quello posto a base di gara;
- la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, ha adempiuto, in attuazione della Convenzione datata 30.05.2018, a tutte le fasi di sua competenza in conformità alla normativa vigente ed applicabile ed alla suddetta convenzione;
- a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, con Determinazione del Dirigente della S.U.A. della Città Metropolitana di Venezia n. 2943/2023 in data 22.09.2023, esecutiva ed efficace, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'Appaltatore, la società Costruzioni Bordignon s.r.l. di Volpago del Montello (TV), P.IVA n. 03344050269, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 100/100 punti a fronte dell'offerta tecnica presentata e del ribasso offerto del 4,00 per cento sull'importo a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza ed i costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Marcon n. 549 del 25.09.2023, esecutiva ed efficace, si è proceduto alla presa d'atto della suddetta aggiudicazione dei lavori, si è disposto di esercitare l'opzione di estensione dell'esecuzione dei lavori opzionali previsti nel bando e nel disciplinare di gara, e si è impegnata la spesa a favore dell'Appaltatore;
- il prezzo complessivo dell'appalto dei lavori di che trattasi ammonta, pertanto, ad euro 18.310.469,40, con il ribasso del 4,00 per cento, offerto in sede di gara, di cui euro 511.057,38 per oneri destinati alla sicurezza ed euro 6.147.000,88 per costi della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta e che la relativa spesa è stata impegnata con la suddetta determinazione n. 549/2023;
- il contratto di appalto dei lavori è stato stipulato in data 29.09.2023, Rep. 1844/2023 del 29.09.2023 e registrato a Venezia, Serie: 1T Numero: 23059 del 02.10.2023;
- i lavori sono stati consegnati in data 13.11.2023, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 68 del 05.02.2024, esecutiva ed efficace, è stato nominato R.U.P., per la fase dell'esecuzione dell'intervento dell'opera succitata, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 79/2022, il dott. Rino Cenedese;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 250 del 09.05.2024, si è proceduto alla presa d'atto delle migliori offerte in sede di gara ed approvazione del Progetto Costruttivo dell'intervento di "Realizzazione della nuova sede municipale del Comune di Marcon nonché riqualificazione di Piazza Municipio";
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 319 del 18.06.2024, esecutiva, è stata approvata la modifica contrattuale n. 1 al contratto iniziale dei lavori, ed è stato stipulato in data 15.07.2024, Rep. 1853/2024 del 15.07.2024, registrato a Venezia, Serie: 1T Numero: 18504 del 15.07.2024, il relativo addendum n. 1 al contratto originario;
- con determinazioni del Dirigente dell'Area Tecnica n. 52 del 30.01.2024 e n. 336 del 27.06.2024, esecutive, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti l'esecuzione di opere murarie, getti e carpenterie, appartenenti alla categoria prevalente OG1, alla ditta Gemma Costruzioni s.r.l., P.IVA 03308690985, di Orzinuovi (BS), per un importo di contratto di subappalto di € 673.326,00, compresi i relativi oneri per la sicurezza, più € 67.332,60 per IVA al 10%, per complessivi € 740.658,60;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 66 del 02.02.2024, esecutiva, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti l'esecuzione di lavori di scavi, nolo di

- manufatti in cls e c.a. e di manufatti in PVC, rientranti nella categoria prevalente OG1, alla ditta B.T. Scavi e Demolizioni di Bianchet Thomas, P.IVA n. 01115260257, con sede a Belluno (BL), per un importo di contratto di subappalto di € 102.000,00, compresi i relativi oneri per la sicurezza, più € 10.200,00 per IVA al 10%, per complessivi € 112.200,00;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 187 del 05.04.2024, esecutiva, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti l'esecuzione di lavori di fornitura e posa in opera di carpenteria metallica, rientranti nella categoria OS18-A, alla ditta D.G. Costmetal s.r.l., P.IVA n. 04046320265, con sede a Volpago del Montello (TV), via Livenza n. 1, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 700.000,00, compresi € 21.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre ad € 70.000,00 per IVA al 10%, per complessivi € 770.000,00;
 - con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 192 del 09.04.2024, esecutiva, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti l'esecuzione e realizzazione di impianti elettrici, rientranti nella categoria OS30, alla ditta Cendron Attilio s.r.l., P.IVA n. 03672720269, con sede a Istrana (TV), via Brigata Marche n. 1, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 1.900.000,00, di cui € 57.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%, per complessivi € 2.090.000,00;
 - con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 212 del 19.04.2024, esecutiva, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti l'esecuzione e realizzazione di impianti meccanici, rientranti nella categoria OS28, alla società consortile Imprenet s.c.a.r.l., P.IVA n. 05070770283, con sede a Ponte San Nicolò (PD), via Guido Rossa n. 31/A, con impresa esecutrice designata la consorziata Filippetto s.r.l., con sede a Istrana (TV), via Montegrappa n. 81, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 930.000,00, di cui € 27.900,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%, per complessivi € 1.023.000,00 ;
 - con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 268 del 17.05.2024, esecutiva, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti opere di asfaltatura, rientranti nella categoria OG3, alla ditta Impresa Stradale Montello s.r.l., P.IVA n. 00359010261, con sede a Spresiano (TV), via Busco n. 70, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 21.020,00, di cui € 650,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;
 - con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 317 del 13.06.2024, esecutiva, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti opere a verde, impianto di irrigazione ed opere accessorie, rientranti nella categoria prevalente OG1, alla ditta alla ditta Greenservice s.r.l., P.IVA n. 03668260270, con sede a Venezia (VE), loc. Tessera, via Piovega n. 7, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 38.258,00, di cui € 1.100,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;
 - con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 450 del 17.09.2024, esecutiva, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti fornitura e posa di serramenti e realizzazione di facciate continue, rientranti nelle categorie OS6 e OS18-B, al R.T.I. tra le ditte IALC Serramenti s.r.l., P.IVA n. 02316570247, con sede a Romano d'Ezzelino (VI), via Spin n. 134, e CRB s.r.l., P.IVA n. 04753320268, con sede a Castelfranco Veneto (TV), Piazza della Serenissima n. 40, per un importo presunto di contratto di subappalto di complessivi € 2.336.927,85, di cui € 70.100,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;
 - con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 539 del 28.10.2024, esecutiva, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti la realizzazione di massetti per pavimentazioni, rientranti nella categoria prevalente OG1, alla ditta Materia Veneta s.r.l., P.IVA n. 05195330286, con sede a San Martino di Lupari (PD), via Roma n. 23, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 142.893,20, di cui € 4.285,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;

- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 549 del 31.10.2024, esecutiva, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti la realizzazione di opere in cartongesso e tinteggiature, rientranti nella categoria prevalente OG1, al R.T.I. tra le ditte Ediltecno 2000 s.r.l., P.IVA n. 03158200273, con sede a Jesolo (VE), via Ettore Bugatti n. 27, e G.Z. s.r.l.s., P.IVA n. 04694500275, con sede a Venezia, loc. Marghera, via XXIV Maggio n. 23, per un importo presunto di contratto di subappalto di complessivi € 648.790,00, di cui € 19.460,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 555 del 05.11.2024, esecutiva, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti la posa in opera di ferro per c.a., rientranti nella categoria prevalente OG1, alla ditta M.N. Costruzioni s.r.l.s., P.IVA n. 05042560267, con sede a Caerano di San Marco (TV), via Settembre 1944 n. 40, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 65.000,00, di cui € 1.950,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 8 del 15.01.2025 e n. 209 del 10.04.2025, esecutive, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti opere di impermeabilizzazione, rientranti nella categoria prevalente OG1, alla ditta Coperture Innovative s.r.l., P.IVA n. 10199530964, con sede a Maserada sul Piave (TV), via Polveriera n. 4, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 72.268,80, di cui € 1.450,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 39 del 21.01.2025 e n. 181 del 31.03.2025, esecutive, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti la posa della copertura in legno, rientranti nella categoria OS32, alla ditta Legnoart s.a.s., P.IVA n. 04456110271, con sede a Marcon (VE), via Montegrappa n. 82/D, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 20.612,00, di cui € 600,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 142 del 10.03.2025, esecutiva, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti la protezione passiva al fuoco, rientranti nella categoria prevalente OG1, alla ditta Internals s.r.l., P.IVA n. 02045320344, con sede a Fidenza (PR), via Pertini n. 19, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 18.911,32, di cui € 380,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 172 del 26.03.2025, esecutiva, è stato autorizzato il subappalto delle lavorazioni riguardanti la fornitura e posa di pavimento sopraelevato, rientranti nella categoria prevalente OG1, al R.T.I. tra le ditte Topfloor s.r.l., P.IVA n. 01155330663, con sede a Roma (RM), Corso Trieste n. 63, e New.Tek S.r.l.s., P.IVA n. 14321351000, con sede a Mentana (RM), via Monte Argentario n. 99, per un importo presunto di contratto di subappalto di complessivi € 134.952,77, di cui € 4.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;

Dato atto che l'edificio oggetto di realizzazione nell'ambito dell'appalto "PNRR NEXT GENERATION EU M5-C2-I.2.1. LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE NONCHÉ RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MUNICIPIO. CUP: B39J21001240004", CIG: 9977730B43, rispetta i principi DNSH e, nello specifico, come richiamato nella nota M.I.M n. 84914 del 13.06.2023, nonché nelle Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 agosto 2022 n. 30 e nella guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH) allegata alla circolare RGS n.22 del 14 maggio 2024, che rinviano al Regolamento UE 2020/852 del 18.06.2020 e Regolamento UE 2021/241 del 12.02.2021- Principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" o DNSH), si esclude che l'edificio sia produttivo o similare destinato ad:

- *attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;*

- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente; ed in particolare, nella lista di esclusione sono ricomprese anche le caldaie a gas;

Dato atto, altresì, che il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dell'intervento in parola sono rispettivamente: l'arch. ing. Alessandro Checchin della società Planum s.r.l., con sede a Mestre-Venezia (VE) e l'ing. Pierangelo Valerio, della società Esse Ti Esse Ingegneria s.r.l., con sede a Padova, facenti parte dell'R.T.P. "PLANUM s.r.l.", affidatario delle suddette attività;

Atteso che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di offerta, che intende affidare in subappalto le seguenti categorie di lavorazioni: OG10, OG11, OS18-B, OS18-A E OS32 nella quota del 100%, nonché altre opere rientranti nella categoria prevalente OG1 e nelle categorie OG3, OG6, OS6, OS28, OS30, nei modi e nei limiti di cui alla normativa vigente ed applicabile alla fattispecie;

Vista l'istanza presentata dall'impresa appaltatrice Costruzioni Bordignon s.r.l., di Volpago del Montello (TV), assunta al Protocollo Comunale in data 19.03.2025 con il n. 6719 e successiva integrazione assunta al Protocollo Comunale in data 01.04.2025 con il n. 7050, relativa alla richiesta di autorizzazione al subappalto di lavorazioni riguardanti la realizzazione della facciata dell'ultimo piano in pannelli di lana di roccia con rivestimento in metallo, rientranti nella categoria prevalente OG1, alla ditta AT Group s.r.l., P.IVA n. 03002420168, con sede a Rogno (BG), via C. Golgi n. 10, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 136.990,46, di cui € 4.100,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;

Dato atto che tali lavorazioni sono tra quelle che la ditta appaltatrice Costruzioni Bordignon s.r.l. ha indicato in sede di gara che intende subappaltare;

Dato atto, altresì, che l'importo di subappalto richiesto per le succitate lavorazioni, riguardanti l'esecuzione di lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1, pari a presunti € 136.990,46, compresi oneri per la sicurezza, rientra nei limiti di legge, nonché in quelli previsti dal C.S.A.-Norme Amministrative;

Preso atto che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'impresa appaltatrice ha presentato la seguente documentazione, acquisita al Protocollo Comunale in data 19.03.2025 con il n. 6719 ed integrata in data 01.04.2025 con il n. 7050:

- istanza di subappalto;
- dichiarazione della ditta appaltatrice circa l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- dichiarazione della ditta appaltatrice in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale dell'impresa subappaltatrice ai sensi del punto 3 dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;
- dichiarazione della ditta appaltatrice di conformità del POS della ditta subappaltatrice e di verifica della congruità dello stesso rispetto al proprio POS;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., ovvero alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice che risulta esente rispetto alla disciplina e agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999;
- Certificazione SOA, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera mm del D.P.R. 207/2010, per la categoria OG1 – "Edifici civili e industriali", classifica IV, in corso di validità;
- copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A della ditta subappaltatrice;

- dichiarazione della ditta subappaltatrice di essere una media impresa;
- dichiarazione da parte della ditta subappaltatrice di presa visione e di accettazione del P.S.C.;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice di vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR in merito al non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 (cd. DNSH) e, ove applicabili, ai principi trasversali, quindi, tra l'altro, il principio dell'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- dichiarazione dell'impresa subappaltatrice di non avere dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per la stazione appaltante negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice ai sensi dell'art. 90, comma 9, punto b), di cui al D.Lgs n. 81/2008, circa l'organico medio annuo, e dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato applicato ai lavoratori dipendenti;
- dichiarazione da parte della ditta subappaltatrice di accettazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento per i dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 2 del "Codice generale" approvato con D.P.R. 62/2013, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del Regolamento comunale approvato con Delibera di G.C. n. 10 del 30.01.2014, ed aggiornato con Delibera di G.C. n. 50 del 16.03.2023;
- P.O.S. della ditta subappaltatrice;
- dichiarazione e dimostrazione della ditta subappaltatrice di non essere oggetto/essere in regola rispetto ai provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.;
- comunicazione della ditta subappaltatrice relativa ai dati del conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- dichiarazione della ditta subappaltatrice che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il contratto di subappalto tra l'impresa appaltatrice la società Costruzioni Bordignon s.r.l., di Volpago del Montello (TV), P.IVA n. 03344050269, e la ditta subappaltatrice AT Group s.r.l., P.IVA n. 03002420168, presentato dall'impresa appaltatrice, che prevede il subappalto delle suddette lavorazioni ricadenti nella categoria prevalente OG1, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 136.990,46, di cui € 4.100,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;

Dato atto che il medesimo contratto di subappalto contiene la clausola con cui la ditta subappaltatrice si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;

Dato atto, inoltre, che nel contratto di subappalto le parti hanno stabilito che il pagamento della ditta AT Group s.r.l., P.IVA n. 03002420168 per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, sia effettuato dalla ditta appaltatrice Costruzioni Bordignon s.r.l., in deroga a quanto previsto dal comma 13, lett. a), dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, e s.m.i., art. 119, comma 11, così come previsto dal succitato contratto d'appalto dei lavori;

Considerato, quindi, che entro l'emissione del certificato di pagamento del successivo SAL l'appaltatore dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento delle prestazioni rese dal subappaltatore nel SAL precedente, mediante presentazione delle relative fatture quietanzate del subappaltatore stesso;

Vista la dichiarazione di competenza del direttore dei lavori, arch. ing. Alessandro Checchin, di rispetto dell'art. 105, commi 2 e 14, del D.Lgs n. 50/2016, ovvero delle corrispondenti disposizioni di cui all'art. 119, commi 2 e 12, del D.Lgs n. 36/2023, e s.m.i., in

merito alla succitata richiesta di subappalto, assunta al protocollo comunale in data 11.04.2025 con il n. 8881, agli atti;

Dato atto che l'ing. Pierangelo Valerio, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, con nota assunta al protocollo comunale in data 11.04.2025 con il n. 8878, agli atti, ha accertato l'idoneità della documentazione di subappalto presentata ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., in materia di sicurezza, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale della ditta subappaltatrice AT Group s.r.l., nonché l'idoneità del POS della ditta stessa;

Dato atto che la ditta subappaltatrice AT Group s.r.l., risulta regolare rispetto ai versamenti contributivi previdenziali, a fronte del D.U.R.C. regolare acquisito agli atti, che la non presenta annotazioni presso il Casellario ANAC, che le altre verifiche di legge sui requisiti sono state positivamente verificate, e che, pertanto, non sussistono motivi di esclusione;

Dato atto che l'importo presunto del contratto di subappalto in argomento, pari ad € € 136.990,46, oltre ad € 13.699,04 per IVA al 10%, per complessivi € 150.689,50, trova copertura all'interno delle somme impegnate a favore della ditta appaltatrice Costruzioni Bordignon s.r.l., di Volpago del Montello (TV), per l'esecuzione del contratto d'appalto dei lavori aventi CUP B39J21001240004 e CIG 9977730B43, come segue:

Importo	Miss.	Progr.	Codice di Bilancio	Cap.	Imp./FPV	Siope
€ 150.689,50	8	01	2.02.01.09.019	9060	680/2023	2020109019

Visto il contratto d'appalto dei lavori, ed in particolare l'articolo 13 e l'art. 23, punto 4;

Visto il C.S.A.-Norme Amministrative, ed in particolare il capo 9;

Visto il D.L. n. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., ed in particolare l'art. 105, ovvero le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, e s.m.i., ed in particolare l'art. 119;

Visto, altresì, il D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56 del 29.04.2024;

Visto il D.P.R. n. 207/2010, e s.m.i., per le parti applicabili alla fattispecie;

Visto il D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.;

Visto il D.M. n. 49/2018, ovvero le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e dei suoi allegati, e s.m.i.;

Vista la vigente normativa antimafia, ed in particolare la Legge n. 136/2010, e s.m.i.;

Verificata positivamente da parte del R.U.P. la suddetta istanza di autorizzazione al subappalto inoltrata dalla ditta aggiudicataria Costruzioni Bordignon s.r.l. e ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il subappalto in argomento;

Viste le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 23.12.2024 esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 09.01.2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025-2026-2027;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai Responsabili dei Servizi gli atti di gestione;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 14.12.2023, con cui è stata approvata la nuova organizzazione dell'Ente, con decorrenza 1° gennaio 2024;

Richiamato il decreto sindacale n. 35 del 18.08.2022 con il quale l'ing. Raffaele Volpe è stato confermato alla direzione dell'Area Tecnica del Comune di Marcon;

Richiamato il decreto del Dirigente dell'Area Tecnica n. 110 del 29.12.2023, di conferimento all'arch. Alessandro Pamio dell'incarico di elevata qualificazione del Settore V – Lavori pubblici e manutenzione – dal 01.01.2024, con le relative funzioni delegate;

Viste le determinazioni n. 468 del 07.09.2022, n. 313 del 29.05.2023 e n. 68 del 05.02.2024, del Dirigente dell'Area Tecnica, con cui, per specifiche attività, sono stati assegnati al dott. Rino Cenedese, il ruolo e le funzioni di RUP dei lavori di “*Realizzazione della nuova sede municipale del Comune di Marcon nonché riqualificazione di Piazza Municipio*”, ai sensi dell'art.10, comma 2, della Legge 79/2022;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché dall'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto, del R.U.P. e del Responsabile del Settore I – Contabilità e Bilancio;

Dato atto che a norma dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha espresso, in modalità informatica sull'apposita procedura gestionale, il parere preventivo di regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in narrativa, qui integralmente richiamate:

1. di autorizzare l'impresa affidataria dei lavori in parola, Costruzioni Bordignon s.r.l., a subappaltare le lavorazioni riguardanti la realizzazione la realizzazione della facciata dell'ultimo piano in pannelli di lana di roccia con rivestimento in metallo, rientranti nella categoria prevalente OG1, alla ditta AT Group s.r.l., P.IVA n. 03002420168, con sede a Rogno (BG), via C. Golgi n. 10, per un importo presunto di contratto di subappalto di € 136.990,46, di cui € 4.100,00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;
2. di riservarsi il diritto, comunque, di sanzionare l'appaltatore con l'applicazione delle penali previste per l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al punto 4 dell'art. 23 del contratto d'appalto dei lavori;
3. di prendere atto che il pagamento del subappaltatore AT Group s.r.l., per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto autorizzato, avverrà da parte della ditta appaltatrice Costruzioni Bordignon s.r.l., di Volpago del Montello (TV), come stabilito dal contratto di subappalto trasmesso a questa Amministrazione Comunale, in deroga al comma 13, lett. a) dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, e s.m.i, art. 119, comma 11, e che il Comune di Marcon è manlevato da ogni e qualsiasi obbligo e responsabilità in merito a detto pagamento e che, altresì, è comunque fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
4. di prendere atto, quindi, che entro l'emissione del certificato di pagamento del successivo SAL, l'appaltatore dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento delle prestazioni rese dal subappaltatore nel SAL precedente, mediante presentazione delle relative fatture quietanzate del subappaltatore stesso;
5. di dare atto che, ai fini degli adempimenti per l'Amministrazione Trasparente, il presente atto esula dagli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

6. di trasmettere il presente provvedimento all'appaltatore, nonché al Direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per quanto di competenza;
7. di inviare il presente provvedimento al Settore V – Lavori Pubblici e Manutenzione, Servizio Lavori Pubblici, ed al R.U.P., per l'adozione dei successivi atti e provvedimenti di gestione, nonché per i conseguenti adempimenti di competenza.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati se indicati nel testo

Dirigente
Volpe Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa